



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 268 DEL 20 aprile 2010

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 16-17-18 aprile 2010 - Quindicesima giornata ritorno

Atalanta-Fiorentina 2-1  
Bari-Napoli 1-2  
Cagliari-Palermo 2-2  
Catania-Siena 2-2  
Chievo Verona-Livorno 2-0  
Internazionale-Juventus 2-0  
Lazio-Roma 1-2  
Parma-Genoa 2-3  
Sampdoria-Milan 2-1  
Udinese-Bologna 1-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 20 aprile 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

268/837



SUPERCOPPA  
TIM



SUPERCOPPA  
PRIMAVERA  
TIM



1) SERIE A TIM

Gare del 16-17-18 aprile 2010 - Quindicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. LAZIO – Soc. ROMA

*Il Giudice Sportivo,*

ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.13 del 19 aprile 2010) ex art. 35 1.3) CGS circa la condotta tenuta al termine della gara dal calciatore **Stefan Radu** (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore **Simone Perrotta** (Soc. Roma);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky, Rai e Mediaset), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze indicate, al triplice fischio arbitrale, il calciatore Perrotta procedeva di corsa sul terreno di giuoco dirigendosi presumibilmente, insieme ad altri compagni di squadra, verso il settore occupato dai propri sostenitori per i rituali festeggiamenti. Allorchè transitava innanzi al calciatore laziale, costui, con movimento repentino, protendeva in avanti la gamba sinistra, "agganciandogli" le gambe. Il calciatore giallorosso riusciva a non perdere l'equilibrio, arrestava la corsa e ritornava quindi sui propri passi con atteggiamento non certo conciliante nei confronti del Radu. L'intervento di altri calciatori di entrambe le squadre impediva il verificarsi di ulteriori immediate conseguenze.

Ritiene questo Giudice che il gesto compiuto dal Radu, del tutto gratuito ed idoneo a provocare istintive e pericolose reazioni, sia decisamente riprovevole (e sanzionabile se "refertato"), ma non tale da integrare gli estremi di quella "condotta violenta" che, se "non vista" dall'Arbitro, rende ammissibile la "prova televisiva", con i consequenziali effetti sanzionatori.

Si è trattato, in buona sostanza, di uno "sgambetto", sia pure portato con una certa veemenza, non tale comunque da denotare quell'inequivoca "intenzionalità lesiva" che, per costante orientamento degli Organi di giustizia, connota la previsione normativa di cui all'art. 35 n.1.3) CGS.

*P.Q.M.*

delibera, a seguito della segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore **Stefan Radu** (Soc. Lazio).

\* \* \* \* \*

a) **SOCIETA'**

**Soc. BARI**

**Soc. MILAN**

**Soc. PARMA**

**Soc. SAMPDORIA**

*Il Giudice Sportivo*

premesso che:

nel corso della gara Bari-Napoli sostenitori della Soc. Bari facevano esplodere due petardi e accendevano due bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano un fumogeno nel proprio settore;

nel corso della gara Parma-Genoa sostenitori della Soc. Parma facevano esplodere tre petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria- Milan sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere un petardo e accendevano un fumogeno nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori: 1) al 29° del primo tempo ed al 5° del secondo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario un coro costituente espressione di discriminazione razziale; 2) prima dell'inizio della gara, al 3° ed al 46° del secondo tempo, lanciato numerosi petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; 3) al 28° del primo tempo, colpito una steward con il lancio di una moneta, senza conseguenze lesive; 4) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto di giuoco numerosi petardi e tre bottigliette di plastica; 5) nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi ed acceso un fumogeno; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 40.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori: 1) prima dell'inizio della gara, forzato il cordone di sicurezza formato dagli stewards per venire a contatto con la tifoseria avversaria provocando alcuni tafferugli sedati per l'intervento delle forze dell'ordine, con lievi conseguenze lesive per tre agenti di polizia; 2) nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore e nel recinto di giuoco numerosi petardi ed acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, per circa un minuto, esposto uno striscione dal tenore insultante nei confronti di un Ufficiale di gara; per avere inoltre, nel corso della gara, acceso tre bengala nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA**

**LEDESMA Cristian Daniel** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per avere inoltre, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un ironico apprezzamento.

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**BONERA Daniele** (Milan): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**GOBBI Massimo** (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**SISSOKO Mohamed Lamine** (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**AMBROSINI Massimo** (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**BORRIELLO Marco** (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**DAINELLI Dario** (Genoa): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

**DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano** (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**GAZZI Alessandro** (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**GHEZZAL Abdelkader** (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**GOIAN Dorin Nicolai** (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**KOLAROV Aleksandar** (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**LUCARELLI Alessandro** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**MASIELLO Andrea** (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MELO DE CARVALHO Felipe** (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**PERTICONE Romano** (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ROSI Aleandro** (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Dodicesima sanzione).

**SAMMARCO Paolo** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**ZAPATA VALENCIA Cristian** (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)**

**COSSU Andrea** (Cagliari)

#### **AMMONIZIONE**

#### **QUINTA SANZIONE**

**TIRIBOCCHI Simone** (Atalanta)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)**

**MANFREDINI Thomas** (Atalanta)

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

**LUCCHINI Stefano** (Sampdoria)  
**MENEZ Jeremy** (Roma)

NONA SANZIONE

**DE ROSSI Daniele** (Roma)  
**MUDINGAYI Gaby** (Bologna)  
**RIGONI Luca** (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**CASSETTI Marco** (Roma)  
**GRAVA Gianluca** (Napoli)  
**MOTTA Thiago** (Internazionale)  
**PASQUALE Giovanni** (Udinese)

SESTA SANZIONE

**INLER Goekhan** (Udinese)  
**POLI Andrea** (Sampdoria)

QUINTA SANZIONE

**CRIBARI Emilson Sanchez** (Siena)  
**MORO Davide** (Livorno)  
**SILVEIRA DOS SANTOS Juan** (Roma)  
**TADDEI FERRANTE Rodrigo** (Roma)  
**TOTTI Francesco** (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**BELMONTE Nicola** (Bari)  
**CHIELLINI Giorgio** (Juventus)  
**RIISE John Arne** (Roma)  
**TISSONE Fernando Damian** (Sampdoria)  
**ZALAYETA Marcelo** (Bologna)

SECONDA SANZIONE

**ABATE Ignazio** (Milan)  
**ARIAUDO Lorenzo** (Cagliari)  
**BOLATTI Mario** (Fiorentina)  
**BROCCHI Christian** (Lazio)  
**FERREIRA DA SILVA Reginaldo** (Siena)  
**HERNANDEZ PLATERO Abel Mathias** (Palermo)  
**TONI Luca** (Roma)

PRIMA SANZIONE

**CASARINI Federico** (Bologna)  
**MORAS Evangelos** (Bologna)  
**SANTACROCE Fabiano** (Napoli)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

**SAMUEL Walter Adrian** (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**BALOTELLI BARWUAH Mario** (Internazionale)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 500,00

**DI NATALE Antonio** (Udinese): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Sesta sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

**ETO'O Samuel** (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

**MORIMOTO Takayuki** (Catania): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento fallosi in area di rigore avversaria (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 500,00

**SCARPI Alessio** (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo** (Napoli)

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 8.000,00

**ZARATE Mauro Matias** (Lazio): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, calciato con veemenza il pallone verso un gruppo di calciatori avversari, colpendone una alla schiena; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale (Sesta sanzione).

AMMENDA DI € 20.000,00

**TOTTI Francesco** (Roma): per avere, al termine della gara, rivolgendosi al settore occupato dai propri sostenitori (Curva Sud), alzato ripetutamente le mani con i pollici rivolti verso il basso, indirizzando in tal modo ai calciatori ed ai tifosi avversari un gesto platealmente provocatorio; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

AMMENDA DI € 5.000,00

**BARONIO Roberto** (Lazio): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolto ad un calciatore avversario un'espressione minacciosa; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00

**GUIDOLIN Francesco** (Parma): per avere, al 18° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, rivolto un'espressione ingiuriosa ad un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 APRILE 2010

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*